



COMUNE DI GUARCINO

(Provincia di Frosinone)

Regolamento Comunale per disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale nr. 18 del 04/08/2025**

- in vigore dal 01/01/2026 -

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	Oggetto del Regolamento	4
Art. 2	Presupposto	4
Art. 3	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	4
Art. 4	Soggetti passivi	4
Art. 5	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	5
Art. 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	6
Art. 7	Determinazione della superficie tassabile	7
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali	7
Art. 9	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	9
Art. 10	Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	9
Art. 11	Determinazione della tariffa del tributo	10
Art. 12	Istituzioni scolastiche statali	10
Art. 13	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	10
Art. 14	Piano economico finanziario	11
Art. 15	Articolazione delle tariffe del tributo	11
Art. 16	Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 17	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	12
Art. 18	Tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 19	Bed & Breakfast e strutture ricettive extralberghiere	13
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 21	Obbligazione tributaria	14
Art. 22	Mancato svolgimento del servizio	15
Art. 23	Zone non servite	15
Art. 24	Riduzioni per le utenze domestiche	15
Art. 25	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	15
Art. 26	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	16
Art. 27	Altre agevolazioni	17
Art. 28	Cumulo di riduzioni	17
Art. 29	Finanziamento delle riduzioni	17
Art. 30	Tributo giornaliero per l'occupazione del suolo pubblico	17
Art. 31	Tributo provinciale	17
Art. 32	Riscossione – Termini per il pagamento	18
Art. 33	Modalità e strumenti di pagamento	19
Art. 34	Modalità per la rateizzazione dei pagamenti	19
Art. 35	Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	19
Art. 36	Dichiarazione di inizio occupazione	20
Art. 37	Dichiarazione di variazione o cessazione	22

Art. 38	<i>Rimborsi e compensazione</i>	23
Art. 39	<i>Funzionario responsabile</i>	23
Art. 40	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	24
Art. 41	<i>Sanzioni ed interessi</i>	25
Art. 42	<i>Importi minimi</i>	25
Art. 43	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	25
Art. 44	<i>Trattamento dei dati personali</i>	25
Art. 45	<i>Norma di rinvio</i>	25
Art. 46	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	26

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Guarcino, in attuazione dell'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istitutiva della TARES).
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs n.152/2006 e s.m.i. - T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della Tari. Le previsioni in materia di Tari sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale), come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari:
 - utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
 - abitazioni ammobiliate o allacciate ai servizi per uso abitativo saltuario;
 - per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante.

4. Per i soggetti residenti nel Comune di Guarcino che possiedono e/o detengono ulteriori abitazioni tenute a disposizione, non sono previste agevolazioni tariffarie in merito all'uso discontinuo pertanto la tariffa del tributo rimarrà invariata per l'intero anno solare.
5. Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o di variazione di cui al presente regolamento, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente alla dichiarazione e al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.
6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Per gli altri Enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.
8. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
9. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso e a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono altresì tassabili i locali non a destinazione abitativa, anche se di fatto non utilizzati per mera scelta soggettiva del contribuente, idonei all'utilizzo di depositi.
3. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle suddette condizioni, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica e fino al permanere della stessa.
4. Per le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non risultano essere vuoti, indipendentemente dall'allacciamento delle utenze, è applicata la tariffa di cui alla categoria "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", fatta eccezione per i soli locali autorizzati con licenza stagionale ai quali permane la categoria tariffaria affine all'attività svolta.
5. L'apertura stagionale di un'utenza non domestica non determina il venir meno dei presupposti impositivi della Tari. Il mancato utilizzo dei locali di un'utenza non domestica per la restante parte dell'anno non è da ritenersi presupposto idoneo alla non tassabilità dei locali per i mesi del mancato utilizzo. Tale circostanza permane pur presentando la comunicazione di chiusura invernale al Comune e per la presenza di almeno un'utenza di rete (energia elettrica, gas, acqua).
6. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo; con riferimento alle utenze non domestiche sono soggetti a tassazione anche i parcheggi (ad

esclusione di quelli riservati ai dipendenti), balconi, terrazzi, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse se operative e/o di fatto utilizzati.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI, previa presentazione di idonea documentazione e a richiesta dell'interessato da effettuarsi nei termini di cui all'art. 38 del presente regolamento i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, la cui elencazione ha carattere meramente esemplificativo:

a) Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e comunque non utilizzati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali: aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture.

b) Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività e di fatto non utilizzati;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte quali: aree a verde, giardini, corti, lastrici solari;

2. Inoltre, con riferimento alle utenze domestiche e non domestiche, così come specificato nel presente articolo, risultano non essere tassabili anche le seguenti casistiche:

- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

- fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione allegata alla dichiarazione sostitutiva da redigere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, previa presentazione presso l'Ufficio Urbanistica e previo rilascio del conseguente nulla osta.
3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai precedenti commi, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, “documentazione fotografica”, “dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità” emessa dagli organi competenti o da tecnici abilitati, “la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.”

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutte le superfici soggette al prelievo (locali e aree scoperte) dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, TARI di cui alla Legge 147/2013.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138 (fino all'attuazione delle attività di cui all'art. 1, comma 647 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie tassabile risulta essere quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani).
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative o per gli immobili a destinazione speciale Categoria Catastale “D” ed “E”, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri, pilastri e delle superfici con altezza inferiore a mt. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 10 per colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare connessa all'attività.

La superficie delle aree degli impianti sportivi destinati ad attività commerciali (impianti da golf – impianti dati in concessione ed utilizzati per attività commerciali) sono tassate nei limiti del 100% delle sole aree occupate da edifici comprese le aree scoperte ad eccezione di quelle sulle quali viene svolta attività sportiva.

La superficie dell'area destinata a parcheggio sia pubblico che privato è tassata nei limiti del 100% non solo sulle aree occupate da edifici ma anche per le aree scoperte.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente

prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRENERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
IDUSTRIE SIDERURGICHE, METALLURGICHE	40%
INDUSTRIE CHIMICHE, FARMACEUTICHE	40%
INDUSTRIE DI PRODUZIONE PLASTICHE, TERMOSPLSTICHE, GOMMA	40%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

3. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali ovvero della contestuale produzione di quest'ultimi e dei rifiuti urbani nella dichiarazione TARI ed avrà effetto solo ed attraverso la presentazione di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio MUD, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto, ecc.). Detta documentazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno così come meglio indicato nell'art. 10. In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione o della successiva documentazione indicata, le esclusioni e le riduzioni di cui al presente articolo non potranno essere applicate ovvero perderanno la loro efficacia per l'intera annualità.
4. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 9

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, restando pertanto dovuta la quota fissa del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 10 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune o al Concessionario entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

ART. 10

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche devono attestare lo smaltimento dei rifiuti speciali, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente smaltite autonomamente e avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. Tale documentazione deve essere presentata anche nel caso di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

ART. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità al metodo tariffario previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e successive modifiche ed integrazioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di

miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 37 del presente regolamento. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e nel caso in cui si protragga per un periodo non inferiore all'anno e per i seguenti casi:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c) soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite

5. Le esclusioni di cui ai precedenti commi: a), b) e c) sono riconosciute su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di apposita documentazione.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti (a disposizione) in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, viene considerata ai fini dell'applicazione del tributo la superficie calpestabile (parte fissa della tariffa) e nr. 2 componenti (parte variabile della tariffa).
7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
8. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettati nel presente articolo.
9. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 19

BED & BREAKFAST E STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 5/2001 e ss.mm.ii., per bed & breakfast s'intende l'esercizio saltuario di alloggio e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti senza avvalersi di servizi aggiuntivi.
Il gestore dell'attività è tenuto a regolarizzare la propria posizione ai fini della tassa rifiuti presentando le seguenti dichiarazioni utilizzando l'apposita modulistica:
 - dichiarazione di nuova iscrizione nel caso in cui si tratti di una nuova attività;
 - dichiarazione di variazione, nel caso in cui si tratti di attività già in essere per la quale sia stata presentata dichiarazione come locale ad uso privato.
2. Sulla base dei dati dichiarati saranno iscritte nella lista di carico della tassa rifiuti due posizioni distinte:
 - a) una per la superficie adibita ad uso privato a cui sarà attribuita la tariffa corrispondente all'utenza;

- b) una per la superficie destinata anche solo temporaneamente a strutture ricettive extralberghiere a cui sarà attribuita la tariffa dell'utenza non domestica e afferente all'attività prevalentemente svolta, quale: "Alberghi senza ristorante".

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 21

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine stabilito dal presente regolamento dalla data di avvenuta cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. In quest'ultimo caso, l'utenza potrà essere cessata solo dall'anno successivo all'intervenuta cessazione dell'occupazione e resterà dovuta l'intera annualità anche se assolta dall'utente subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal presente Regolamento.

ART. 22

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Oltre a quanto previsto ai Titoli VIII, IX e X del TQRIF in materia di continuità, regolarità e sicurezza del servizio - di cui alla delibera ARERA n.15/2022/R/rif - in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 23

ZONE NON SERVITE

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.

Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

ART. 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: *riduzione del 50%*;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Il contribuente, al fine di ottenere le riduzioni di cui al presente articolo, ha l'obbligo di fornire idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

ART. 25

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
2. Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta dell'15% dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente (oppure dei proventi derivanti dal recupero dell'energia e materiali raccolti separatamente o del risparmio dei costi di smaltimento rispetto all'anno precedente), con un massimo del 15% del costo complessivamente imputabile alle utenze domestiche.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non

siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune o al Concessionario la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o al Concessionario a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

La riduzione suindicata potrà essere riconosciuta una volta effettuati i seguenti adempimenti e comunque alle seguenti condizioni:

- a) acquisto della compostiera e presentazione della fattura in sede di presentazione dell'istanza di riduzione;
- b) con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino tramite auto-compostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura;
- c) la riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.;
- d) la presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico nonché la conoscenza della relativa disciplina;
- e) il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto il presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile;
- f) il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'agevolazione la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità;
- g) il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico;
- h) qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito la riduzione sarà revocata e la riduzione non potrà essere nuovamente riconosciuta. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo entro i termini previsti dal presente Regolamento;
- i) il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e dovrà depositare in comune apposita liberatoria la quale solleva, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

ART. 26

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. Resta fermo in ogni caso che i locali e le aree scoperte non devono di fatto essere utilizzati per la restante parte dell'anno e che gli allacci alle utenze (gas, elettricità, ecc.) dovranno essere cessati.

ART. 27

ALTRE AGEVOLAZIONI

Non vengono previste ulteriori agevolazioni tariffarie.

ART. 28

CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 29

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

Il costo delle riduzioni resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 30

TRIBUTO GIORNALIERO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, il suolo pubblico, è dovuto il tributo giornaliero fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a partire dalla sua entrata in vigore e/o dall'eventuale entrata sostitutiva secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

ART. 31

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 32

RISCOSSIONE – TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero secondo le disposizioni legislative e regolamentari che verranno emanate.
2. Il Comune o il Concessionario provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, oltreché di apportare delle variazioni annualmente da parte del Comune, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrali, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Il Comune potrà variare le stesse di anno in anno. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento della tari non esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste dal regolamento comunale essendo un tributo in autoliquidazione, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo comma 33.6
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di omesso o parziale versamento dell'importo dovuto alle prescritte scadenze, il Comune e per esso il Concessionario di riscossione, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste e con l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della

Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di (max. 2 punti percentuale).

ART. 33

MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al Pago Pa;
2. Ai fini della riscossione ordinaria della Tari è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione (modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997).

ART. 34

MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
 - c) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - d) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - e) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
2. Al documento di riscossione sono allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera b), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire gli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune, oltre all'applicazione delle sanzioni per omesso o parziale versamento del tributo, così come stabilito all'art. 42 del presente regolamento.

ART. 35

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune o dal Concessionario di riscossione, reperibili nelle

modalità meglio specificate nella carta dei servizi TARI. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune o il Concessionario, invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
4. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti;
 - l'indicazione delle modalità e delle tempistiche necessarie per il reperimento delle attrezzature.
5. Nel caso della richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 36

DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune o al Concessionario di riscossione la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità o PEC o via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del Concessionario, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax ovvero di ricezione PEC, raccomandata A/R, alla data di invio della richiesta in caso si utilizzi l'e-mail o lo sportello online.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari successivi a quello nel quale si

sono verificate le modificazioni, via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile.

5. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 35 comma 4, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
6. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, anche attraverso la formazione dell'avviso di pagamento ordinario, indicando i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio;
 - d) gli importi dovuti, suddivisi per tariffa variabile, tariffa fissa, TEFA e totale dovuto;
 - e) la superficie tassata, l'indirizzo della/e unità immobiliare/i tassata/e.

7. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica, corredata da eventuale documentazione attestante la stessa;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società, corredata da eventuale documentazione attestante la stessa;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali ovvero, in caso di difficoltà di individuazione, la superficie su cui vengono prodotti contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e al rispetto degli adempimenti fin qui elencati anche i soggetti esenti o comunque soggetti che detengono superfici esenti dal tributo TARI.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, TARES o TARI eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 37

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 36 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune o al Concessionario competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione mediante i seguenti strumenti: posta, e-mail, sportello fisico, compilando l'apposito modulo reperibile nelle modalità meglio indicate nella carta dei servizi.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine previsto.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo rimane dovuto per l'anno solare in corso anche se è stato assolto da eventuale soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Può essere richiesta la cancellazione di un immobile dal ruolo quando questo non è utilizzato e risulta privo di utente attive (acqua, gas, luce) e completamente privo di mobilio interno. La richiesta di cessazione deve essere presentata secondo le modalità di cui ai commi precedenti. La Polizia Locale effettuerà un sopralluogo all'interno dell'immobile per verificare la sussistenza dei requisiti per la cancellazione relazionando all'Ufficio Tributi che provvederà agli atti conseguenti. Una volta effettuato il sopralluogo, la cessazione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente. Ogni anno dovrà essere accertata la permanenza dei requisiti per la cancellazione, pertanto l'utente deve rendere l'immobile disponibile al sopralluogo della Polizia Locale. Gli immobili cancellati per inutilizzo verranno d'ufficio iscritti nuovamente a ruolo nel momento in cui si accerta il venir meno delle condizioni per la cancellazione oppure nel caso in cui l'utente rifiuti il sopralluogo della Polizia Locale; in questi casi il tributo sarà dovuto per l'intero anno solare di riferimento.

ART. 38

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme non dovute secondo le modalità e nelle tempistiche previste dalla vigente normativa e dal regolamento generale delle entrate tributarie.
2. Il soggetto passivo che deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune e il Concessionario di riscossione provvedono al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a. la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;In ogni caso, su richiesta del contribuente l'importo non dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile.
4. Le somme versate e non dovute possono essere richieste anche attraverso la disciplina della compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 39

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di concessione, le funzioni sono trasferite al Concessionario della Riscossione.

ART. 40

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto,

oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 41

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 40, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli interessi sono applicati secondo quanto previsto dall'art. 1 - comma 165, Legge 296/2006 e dall'art. 1 - comma 802, Legge 160/2019.

ART. 42

IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 43

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

A richiesta del contribuente e ricorrendone le condizioni, il funzionario responsabile può concedere una dilazione al pagamento secondo quanto previsto dal comma 796 della legge 160/2019 e precisamente:

C. 796: In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

ART. 44

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del regolamento UE (GDPR) 679/2016.

ART. 45

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 46

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.